DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002046	29/10/2026

OGGETTO: DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE–PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DELLA DGR n. 1244/2026 AVENTE AD OGGETTO "FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DALLE STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE DEDICATE ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. n.10/2017 e s.m.i. VALEVOLE PER L'ANNO 2026_

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260002406 DEL 29/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 29/10/2026 16:26 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 29/10/2026 16:56* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 29/10/2026 17:49 Filomena BAVARO	*Firmato Digitalmente il 29/10/2026 17:21* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 29/10/2026 17:51
Filomena BAVARO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE – PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DELLA DGR n. 1244/2026 AVENTE AD OGGETTO "FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DALLE STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE DEDICATE ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. n.10/2017 e s.m.i. VALEVOLE PER L'ANNO 2026".

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche *ad interim*, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE:

- L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, prevede che le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

CONSIDERATO CHE la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione il compito di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO CHE

- le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che *"la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica".*
- l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."*
- L'art.11 della legge regionale 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO, pertanto, che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

VISTA la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede: "*1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.".*

EVIDENZIATO CHE:

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.
- La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
- In particolare, l'art. 21 della citata Legge, rubricato "*Rapporti con i soggetti accreditati*" prevede che:
 1. *La Giunta regionale, sentiti i Direttori Generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
 2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
 3. *La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*

VISTO il R.R. Puglia n.10/2017 e s.m.i. ad oggetto "*Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica*" che ha definito l'organizzazione dei servizi offerti tenendo conto delle seguenti aree di prestazione per la prevenzione, la cura e la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze distinguendo le Strutture afferenti a:

- Area pedagogico riabilitativa;
- Area terapeutico riabilitativa;
- Area specialistica residenziale e semiresidenziale terapeutico riabilitativa.

DATO ATTO CHE

- con DGR 4 luglio 2024 n. 949 avente ad oggetto "*DGR n.1982/2023 - Rideterminazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R Puglia n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2024"* è stato rideterminato il fondo valevole per l'anno 2024 ed assegnato alle Dipendenze Patologiche Asl Bari pari ad €.5.936.547,14;
- con DGR Puglia n. 1264 del 11/08/2025 avente ad oggetto "*D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2025*" recepita con DGR ASL Bari n.2576 del 18.12.2025 è stato determinato il fondo valevole per l'anno 2025 ed assegnato alle Dipendenze Patologiche Asl Bari l'importo pari ad €.6.246.809,29;
- con DGR 12 gennaio 2018, n. 28 "Regolamento regionale 11.04.2017, n. 10 avente ad oggetto "*Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno. - Determinazione tariffe giornaliere*" la Giunta regionale Puglia ha approvato le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell'allegato A), parte integrante del provvedimento richiamato, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. 10/2017 accreditate istituzionalmente;

- che, nelle more delle procedure di accreditamento delle Strutture Riabilitative Terapeutiche o Pedagogiche in corso, per il mantenimento delle quote sanitarie, il riferimento tariffario è quello di cui alla D.G.R. n. 28 del 12/01/2018;
- con DGR 20 settembre 2022, n. 1293 e ss.mm. ii la Giunta Regionale Puglia ha determinato le tariffe per i setting assistenziali residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche disciplinati dal R.R. 10/2017 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate, con decorrenza 1° ottobre 2022, nella misura riportata nella tabella 1 allegata al provvedimento regionale, come di seguito riportata in estratto:

TABELLA 1					QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE			
SETTING ASSISTENZIALE	NORMATIVA	TIPOLOGIA STRUTTURA	POSTI PER MODULO	TARIFFA in euro pro utente/pro die	quota a carico del SSR in euro		a carico UTENTE/COMUNE in euro	
DIPENDENZE PATOLOGICHE	R.R. 10/2017	STRUTTURA PEDAGOCICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE	30 P.L.	66,33	100%	66,33		
		STRUTTURA PEDAGOCICO-RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE	30 P.	38,07	100%	38,07		
		STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE	30 P.L.	77,49	100%	77,49		
		STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE	30 P.	45,65	100%	45,65		
		STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI RESIDENZIALE	12 P.L.	166,44	100%	166,44		
		STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI SEMIRESIDENZIALE	12 P.	101,23	100%	101,23		
		STRUTTURA MADRE-BAMBINO	16 P.L.	94,73	100%	94,73		

PRESO ATTO CHE

- la Regione Puglia con DGR Puglia n. 1244 del 22.09.2026, pubblicata sul BURP n. 79 del 05.10.2026, ha determinato il Fondo unico e invalicabile di remunerazione per l'anno 2026, destinato all'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;
- con il predetto provvedimento la Regione ha confermato per l'anno 2026 le risorse già assegnate con precedente DGR Puglia n. 1264/2025, integrandole con le risorse straordinarie previste dall'art. 21-quinquies del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, assegnate alla Regione Puglia con Decreto del Ministero della Salute del 5 agosto 2025;
- tali risorse aggiuntive sono destinate alla remunerazione di prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, erogate dalle comunità terapeutiche accreditate, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, nel rispetto del vincolo di addizionalità e degli specifici obblighi di monitoraggio e rendicontazione;
- tenuto conto degli ulteriori provvedimenti di accreditamento intervenuti successivamente all'annualità 2024 in favore di strutture riconducibili alle tipologie assistenziali individuate dall'art. 2, comma 2, del D.M. 5 agosto 2025, la Regione ha proceduto alla ripartizione delle risorse straordinarie tra le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, assumendo quale criterio di quantificazione, per i nuovi accreditamenti, una quota proporzionale a quattro dodicesimi del rispettivo budget annuo presunto, fermo restando il vincolo di destinazione delle risorse alla remunerazione di prestazioni aggiuntive;
- la medesima DGR Puglia ha altresì previsto la possibilità, qualora le risorse straordinarie non risultino sufficienti a coprire l'intera capacità ricettiva dei posti letto accreditati in eccedenza rispetto all'anno 2024, di integrare la relativa remunerazione mediante le risorse ordinarie e non vincolate del Fondo Sanitario Regionale, nel rispetto del limite complessivo invalicabile di remunerazione assegnato per l'anno 2026;
- per effetto della predetta integrazione, il Fondo regionale complessivo per l'anno 2026 è stato determinato in €.20.199.689,47=, di cui €.18.654.391,47= relativi alle risorse ordinarie già assegnate per l'anno 2025 ed €.1.545.298,00= a titolo di risorse straordinarie aggiuntive;
- alla ASL Bari è stato assegnato un Fondo complessivo per l'anno 2026 pari a €.6.444.796,24=, determinato da €.6.246.809,29= di risorse ordinarie e da €.197.986,95= di risorse straordinarie aggiuntive.

- la suddetta DGR evidenzia che:

> *(…)* nella sezione dedicata al "Budget DSM – DDP", la Regione Puglia ha dato evidenza che "*la Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) è destinata ad accogliere pazienti con dipendenze da sostanza e con disturbo mentale e con psicopatologia grave*" e, in ragione di quanto precisato, ha disposto che la gestione liquidatoria delle prestazioni di Doppia Diagnosi nelle strutture autorizzate ed accreditate insistenti nel territorio regionale rientra nelle competenze del Dipartimento di Dipendenze Patologiche;
> *(…) è alta la domanda di presa in carico dei pazienti affetti da dipendenze e, di conseguenza, anche la domanda di erogazione di prestazioni dedicate e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le adeguate prestazioni nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA;*
> (…) *è in atto il processo di riqualificazione della spesa avviato con la DGR n. 412/2023 che ha sancito tra l'altro, il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali e, quindi, il progressivo inserimento dei pazienti extraregionali in strutture regionali;*
> *(…)* e, inoltre, nella sez. dedicata a "Casa Alloggio per pazienti affetti da AIDS e patologie correlate" prescrive "*di includere nell'ambito del fondo per le dipendenze patologiche anche tale setting assistenziale, in virtù della presenza di un'unica struttura sull'intero territorio regionale"* specificando che la DGR Puglia 1490/2022 ha rideterminato in € 96,30 la tariffa per la Casa Alloggio per pazienti affetti dalle suddette patologie;
> (…) *sul territorio regionale insistono strutture autorizzate ai sensi della L.R. n. 22/1996 che erogano da sempre, prestazioni in favore di pazienti affetti da dipendenze patologiche e in considerazione dei procedimenti in corso per il rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e accreditamento, in via transitoria, al fine di tutelare i pazienti già presi in carico dalle strutture., e si autorizzano le ASL a mantenere le quote già riconosciute con la precisazione che he le tariffe da applicare sono quelle stabilite con DGR n. 28 del 12.01.2018*;

PRESO ATTO CHE nella DGR Puglia n.1244 del 22.09.2026, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto Fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali relative all' autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali (D.Lgs. n. 502/92 e L. R. Puglia n. 9/2017) sono state impartite ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi, in tema di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture delle Dipendenze Patologiche autorizzate all'esercizio ed accreditate *(paragrafo A*) ed in merito alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate (*paragrafo B*), che di seguito si trascrivono:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. n.10/2017 e S.M.I. AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

a. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2026 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n.10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate;
b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n.10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 30/09/2026;
c. la struttura di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata solo con la ASL in cui ha sede operativa;
d. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n.1293/2022 alle strutture autorizzate all'esercizio e accreditate;
e. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. devono essere trasmessi entro e non oltre il 15/10/2026 ala competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
f. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2026;
g. la gestione contrattuale e liquidatoria delle Strutture specialistiche residenziali o semiresidenziali per la comorbilità psichiatrica è di esclusiva competenza del Dipartimento di Dipendenze Patologiche a cui si riferisce il relativo Fondo di remunerazione;
h. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate alle Dipendenze Patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art.21, comma 1 LR n.9/2017 e s.m. i e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92.

i. in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 5 agosto 2025 e ai fini della corretta gestione della corretta gestione delle risorse aggiuntive, le aziende Sanitarie Locali hanno il preciso obbligo di monitorare costantemente le prestazioni erogate a valere sul fondo straordinario. A tal fine, le medesime Aziende devono trasmettere alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria una rendicontazione analitica redatta secondo gli appositi modelli ministeriali, entro e non oltre il 10/01/2027, così da consentire alla Regione Puglia di ottemperare all'inoltro della rendicontazione complessiva al Ministero della Salute entro il termine perentorio del 31/01/2027

B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche;
b. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
c. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche autorizza l'ospitalità/ frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
d. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza /frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;
e. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali sottoscrivono gli accordi contrattuali sulla base dei posti autorizzati e accreditati insistenti nella provincia a prescindere dalla residenza dei pazienti sul territorio regionale;
f. l'inserimento dei pazienti in struttura avviene previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del DDP di residenza, il DDP della ASL di residenza si interfaccia con il DDP della Asl in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno a cura del DDP della ASL in cui ha sede la struttura;
g. l'inserimento di pazienti residenti in ASL diversa da quella in cui la struttura ha la sede operativa avviene con comunicazione, entro e non oltre 48 ore dalla presa in carico del paziente nella struttura, da parte del DDP di residenza e della struttura ospitante al DDP in cui ha sede la struttura a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
h. il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della Asl al Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art.26 della L.R. n.9/2017.

PRECISATO CHE con nota regionale prot.n. 0576701 del 01.10.2026 il Dipartimento della Salute della Regione Puglia, nel notificare la DGR richiamata alle AA.SS.LL., ha consentito alle stesse di procedere alla stipula dei contratti oltre il termine ivi stabilito del 30.09.2026 e, comunque, entro il 31.10.2026.

ACCERTATO CHE nel territorio della ASL Bari insistono le Comunità autorizzate ed accreditate di cui al R.R. Puglia n. 10/2017 e s.m.i., nonché strutture autorizzate in corso di accreditamento ed una Casa Alloggio per pazienti affetti da AIDS e patologie correlate, gestite da operatori privati che erogano i setting assistenziali residenziali e semiresidenziali, così come riportate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy.

ACCERTATO, altresì, CHE risultano tuttora in essere alcuni inserimenti presso strutture extraregionali, con riferimento ai setting specialistici dedicati alla comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi), in relazione alla limitata disponibilità di posti presso strutture regionali idonee a soddisfare il fabbisogno assistenziale; che l'ASL Bari, in coerenza con gli indirizzi regionali di riqualificazione della spesa e progressivo superamento del ricorso a strutture extraregionali, persegue il graduale rientro degli assistiti presso strutture ubicate nel territorio regionale, compatibilmente con l'effettiva disponibilità di posti nei setting assistenziali appropriati;

DATO ATTO CHE la ripartizione di cui al prospetto allegato, non pubblicabile per motivi di privacy, è effettuata a valere sulla componente ordinaria del Fondo 2026, pari a €.6.246.809,29=, e tiene conto delle strutture

accreditate, di quelle che hanno ottenuto l'accreditamento nel corso del 2026, e delle situazioni assistenziali già in essere.

PRECISATO CHE, con il presente provvedimento, l'ASL Bari recepisce il Fondo complessivo di €.6.444.796,24=, e per l'effetto procede alla ripartizione della componente ordinaria di €.6.246.809,29=, specificando, altresì, che la quota straordinaria aggiuntiva di €.197.986,95= resta distinta e non è oggetto di utilizzo, ferma la possibilità di successivi specifici provvedimenti, all'esito delle verifiche sui relativi presupposti e vincoli di destinazione.

DATO ATTO CHE sulla base della elaborazione di cui all'allegato prospetto, non pubblicabile per motivi di privacy, la spesa complessiva presunta per acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali dalle suddette strutture pari ad €.6.231.909,59= oltre IVA, trova copertura nel fondo di remunerazione 2026 ad oggi utilizzabile, pari ad €.6.246.809,29= così imputato sui seguenti conti economici:

- CE 706.112.00070 per €.5.800.468,58= oltre IVA
- CE 706.112.00075 per €.431.441,01= oltre IVA

in ottemperanza alla nota della Regione Puglia prot. n.0576701 del 01.10.2026.

DATO ATTO che con DDG n. 2655 del 31.12.2025 la ASL Bari ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio 2026 e il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2026-2027-2028;

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

D E L I B E R A

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

1. **di prendere atto e recepire** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1244 del 22.09.2026, pubblicata sul BURP n.79 del 05.10.2026, avente ad oggetto il Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., valevole per l'anno 2026, nonché la nota regionale prot. n. 0576701 dell'01.10.2026, con la quale è stato consentito il perfezionamento degli accordi contrattuali entro il 31.10.2026;
2. **di dare atto** che, con la predetta DGR Puglia n. 1244/2026, è stato assegnato alla ASL Bari, per l'anno 2026, un Fondo unico e invalicabile di remunerazione pari a complessivi €.6.444.796,24=, costituito da €.6.246.809,29= di risorse ordinarie e da €.197.986,95= di risorse straordinarie aggiuntive previste dall'art. 21-quinquies del D.L. n. 25/2025, convertito dalla Legge n. 69/2025;
3. **di dare atto** che la quota straordinaria aggiuntiva di €.197.986,95=, pur ricompresa nel Fondo regionale complessivo assegnato all'ASL Bari dalla DGR Puglia n. 1244/2026, non forma oggetto di ripartizione, utilizzo o impegno con il presente provvedimento e di riservare a successivi ed eventuali provvedimenti aziendali, previa verifica dei presupposti normativi e delle condizioni di ammissibilità delle prestazioni, ogni determinazione in ordine all'utilizzazione delle risorse straordinarie aggiuntive di €.197.986,95=, nel rispetto degli specifici vincoli di destinazione e degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali;
4. **di approvare** la ripartizione dei tetti di spesa 2026 tra le strutture indicate nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per motivi di privacy, a valere sulle risorse ordinarie pari a €.6.246.809,29=, secondo i criteri esplicitati in narrativa;
5. **di dare atto** che i tetti di spesa assegnati alle singole strutture, come riportati nel prospetto allegato, costituiscono i limiti massimi invalicabili di remunerazione delle prestazioni per l'anno 2026, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti e degli accordi contrattuali;
6. **di dare atto** che la spesa complessiva presunta derivante dalla ripartizione dei tetti di spesa di cui al presente provvedimento, pari a €.6.231.909,59= oltre IVA, trova copertura nell'ambito delle risorse ordinarie del Fondo di remunerazione assegnato all'ASL Bari per l'anno 2026, pari a €.6.246.809,29=, ed

è imputata ai seguenti conti economici del Bilancio di esercizio 2026: CE 706.112.00070 per €.5.800.468,58= oltre IVA, CE 706.112.00075 per €.431.441,01=, oltre IVA;

7. **di demandare** al Dipartimento di Dipendenze Patologiche (nelle more dell'adozione da parte della Regione Puglia di appositi schemi di accordo contrattuale relativi alla fattispecie di che trattasi) la predisposizione degli accordi contrattuali valevoli per l'anno 2026, che saranno sottoscritti dal Direttore Generale entro il 31.10.2026 secondo quanto consentito dalla nota regionale prot. n. 0576701 del 01.10.2026, nel rispetto dei tetti di spesa assegnati con il presente provvedimento e delle disposizioni regionali vigenti;
8. **di trasmettere** copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza alla Direzione dell'AGRF ASL Bari;
9. **di demandare** l'AGRF all'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa sul sistema gestionale MOSS, così come derivante dal presente provvedimento;
10. **di notificare**, per il tramite del DDP ASL Bari, il presente provvedimento:
 - alla Regione Puglia-Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
 - ai Legali Rappresentanti degli Enti gestori delle Comunità/Strutture richiamate.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su:

☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione

☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare

☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

PROPOSTA N.RO 20260002406 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260002046 DEL 29/10/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Delli Santi Rosa	*Firmato digitalmente il 29/10/2026 15:50*
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Delli Santi Rosa	*Firmato digitalmente il 29/10/2026 15:51*
Dirigente PTA	Nicoletti Daniela	*Firmato digitalmente il 29/10/2026 15:58*
Direttore/Responsabile di Struttura	Di Sciascio Guido	*Firmato digitalmente il 29/10/2026 16:04*